

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ragione o denominazione sociale	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Numero di iscrizione D000027065 Data di iscrizione 1 FEBBRAIO 2007 Sezione D - BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM E POSTE ITALIANE Qualifica con cui il soggetto opera BANCA

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

In tema di regole generali di comportamento durante l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, l'Intermediario ha l'obbligo di:

- a) consegnare al Contraente/Aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, nonché di metterlo a disposizione del pubblico nei locali delle proprie filiali e di pubblicarlo sul proprio sito internet;
- b) consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- c) consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente/Aderente;
- d) proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente/Aderente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- e) informare il Contraente/Aderente qualora il prodotto assicurativo risponda alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) valutare se il Contraente/Aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005 ss.mm.) e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente/Aderente di prendere una decisione informata.